

COMMISSIONE I

AFFARI INTERNI - ORDINAMENTO POLITICO ED AMMINISTRATIVO -
AFFARI DI CULTO - SPETTACOLI - ATTIVITÀ SPORTIVE - STAMPA

XIII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 5 MAGGIO 1954

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARAZZA

INDICE

	PAG.
Disegno di legge (<i>Seguito della discussione e approvazione</i>):	
Ricongiunzione ai fini del trattamento di quiescenza e della buonuscita dei servizi resi allo Stato con quelli prestati presso gli Enti locali. (344)	147
PRESIDENTE	147, 150
GIANQUINTO	150
SAMPIETRO UMBERTO, <i>Relatore</i>	150
BUBBIO	150
RUSSO CARLO, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	150
Disegni di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):	
Modifica all'articolo 8 del decreto-legge 7 aprile 1948, n. 262, ratificato con legge 29 gennaio 1951, n. 33, relativo alla istituzione di ruoli speciali transitori per la sistemazione del personale non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato. (553)	159
PRESIDENTE	159, 160
GIRAUDO, <i>Relatore</i>	159
RUSSO CARLO, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	160
Modificazioni all'ordinamento ⁷ dell'Ente nazionale per la protezione degli animali. (<i>Approvato dalla I Commissione permanente del Senato</i>). (739)	160
PRESIDENTE	160, 161
MICHELI, <i>Relatore</i>	160
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	162

La seduta comincia alle 9,30.

SAMPIETRO UMBERTO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge:

Ricongiunzione ai fini del trattamento di quiescenza e della buonuscita dei servizi resi allo Stato con quelli prestati presso gli Enti locali. (344).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Ricongiunzione ai fini del trattamento di quiescenza e della buonuscita dei servizi resi allo Stato con quelli prestati presso gli Enti locali ».

Come i colleghi ricorderanno, il relatore, onorevole Sampietro Umberto, ha già svolto in una precedente seduta la relazione su questo disegno di legge.

Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo quindi all'esame degli articoli.

Sui primi nove articoli non sono stati presentati emendamenti. Li porrò in votazione successivamente.

ART. 1.

Per le cessazioni dal servizio a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, viene effettuata, ai fini del trattamento

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 MAGGIO 1954

di quiescenza, la ricongiunzione del servizio reso nelle categorie dei personali di ruolo dello Stato, compresi quelli delle ferrovie dello Stato e delle altre Aziende autonome statali, con il servizio prestato alle dipendenze di enti locali con iscrizione agli Istituti di previdenza amministrati dal Ministero del tesoro, oppure a Casse, fondi, regolamenti o convenzioni speciali di pensione esistenti presso gli enti predetti, nonché con il servizio comunque prestato con iscrizione ai su menzionati Istituti di previdenza.

Nei casi in cui ricorre l'applicazione del comma precedente, la ricongiunzione si effettua altresì per i servizi non contemplati dal comma stesso, quando essa sia prevista dagli ordinamenti dello Stato, degli Istituti di previdenza o degli altri Enti che concorrono alla ricongiunzione medesima.

(È approvato).

ART. 2.

La valutazione dei servizi ricongiungibili di cui al precedente articolo 1 si effettua con l'applicazione delle norme dei rispettivi ordinamenti.

Qualora uno stesso servizio sia utile in base a più di uno degli ordinamenti dello Stato, degli Istituti di previdenza e degli altri Enti che concorrono alla ricongiunzione, esso si valuta per una sola volta, nella misura prevista dall'ordinamento più favorevole. Analogo criterio si adotta nel caso di più servizi utili simultaneamente resi.

(È approvato).

ART. 3.

Il diritto al trattamento di quiescenza diretto o indiretto, la forma di esso — pensione o indennità una volta tanto — e la sua misura si stabiliscono applicando le norme che regolano il trattamento medesimo presso l'Ente al quale il dipendente presta servizio o è iscritto al momento della cessazione definitiva, tenendo conto della totalità dei servizi valutati ai sensi del precedente articolo 2.

(È approvato).

ART. 4.

Nei casi in cui la misura della pensione o della indennità una volta tanto sia da determinarsi con l'applicazione dell'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali, della Cassa di previdenza per le pensioni ai salariati degli enti locali oppure di quello della

Sezione autonoma per le pensioni agli insegnanti, si applicano le seguenti norme:

a) per i periodi di servizio non coperti da iscrizione resi da militari non provvisti di stipendio e per quelli di servizio non di ruolo riconosciuti o riscattati con le norme di quiescenza statali, si attribuisce il primo stipendio o assegno pensionabile successivamente goduto;

b) per i servizi simultaneamente resi alle dipendenze dello Stato e con iscrizione alle Casse o alla Sezione predetta, si attribuisce lo stipendio o assegno pensionabile più favorevole.

(È approvato).

ART. 5.

L'importo del trattamento di quiescenza calcolato ai sensi dei precedenti articoli si attribuisce per quote, a ciascun Ente concorrente alla ricongiunzione di cui all'articolo 1, in proporzione alle durate dei rispettivi servizi utili.

Per la determinazione delle quote di cui al precedente comma, si considerano le durate dei servizi di ciascun Ente espresse in mesi, trascurando le frazioni di mese. I periodi dei servizi utili in pensione, secondo gli ordinamenti di più Enti, di cui al comma secondo dell'articolo 2, si attribuiscono per quote proporzionali alle durate degli altri servizi che sono utili soltanto in base alle norme di ciascuno dei predetti enti.

Quando gli Istituti di previdenza concorrono alla ricongiunzione, nei casi in cui gli ordinamenti degli Istituti stessi stabiliscano che il trattamento di quiescenza sia ad onere ripartito con enti locali, le quote da attribuirsi a questi enti si calcolano applicando le disposizioni contenute nei precedenti commi, prendendo a base l'importo del trattamento di quiescenza determinato ai sensi dei precedenti articoli.

(È approvato).

ART. 6.

Il trattamento di quiescenza spettante è corrisposto integralmente dall'Amministrazione statale, dall'Ente o dall'Istituto presso il quale il dipendente prestava servizio o era iscritto al momento della cessazione definitiva, salvo rivalsa delle quote non a proprio carico da determinarsi nel modo indicato al precedente articolo 5.

La rivalsa, quando il trattamento di quiescenza abbia la forma della pensione, viene effettuata una sola volta mediante recupero

del valore capitale delle quote non a proprio carico, in base ai relativi importi costituenti parti del trattamento diretto o indiretto originario.

I valori capitali delle quote di cui al comma precedente sono determinati, tenendo conto anche dell'onere relativo all'eventuale successiva riversibilità della pensione, mediante l'applicazione delle tabelle, con le relative norme, allegate alla presente legge.

Le Amministrazioni statali e gli Istituti di previdenza, nei casi di rivalsa di quote a carico di enti locali, possono consentire che il recupero dei relativi valori capitali sia effettuato, anziché in unica soluzione, mediante pagamento di corrispondenti rate annuali posticipate costanti, non superiori a dodici, comprensive degli interessi al saggio del 4,25 per cento.

(È approvato).

ART. 7.

Il trattamento di quiescenza stabilito con le norme contenute nei precedenti articoli, salva la rivalsa di cui all'articolo 6, è considerato, a tutti gli effetti, a totale carico dell'Amministrazione statale, dell'Ente o dell'Istituto che lo corrisponde ai sensi del comma primo del predetto articolo 6, come se a tale Amministrazione, Ente o Istituto il dipendente avesse prestato servizio o fosse stato iscritto per l'intero servizio utile.

Il trattamento di riversibilità, sia per il diritto sia per la misura di esso, si stabilisce con l'applicazione delle norme previste dall'ordinamento dello Stato, dell'Istituto di previdenza o dell'Ente che, ai sensi del citato comma primo dell'articolo 6, ha corrisposto il relativo trattamento di quiescenza originario.

(È approvato).

ART. 8.

Il trattamento di quiescenza diretto o indiretto spettante in applicazione della presente legge è liquidato dall'Amministrazione statale competente.

Nei casi in cui il trattamento di quiescenza debba essere stabilito con le norme previste dagli ordinamenti degli Istituti di previdenza, la Direzione generale degli Istituti ne determina contabilmente l'ammontare e trasmette gli atti alla competente Amministrazione statale per l'emissione del provvedimento.

Le pensioni di riversibilità sono liquidate direttamente dall'Amministrazione statale,

dall'Istituto di previdenza o dall'Ente che ha corrisposto il relativo trattamento di quiescenza originario, salva in ogni caso la competenza della Corte dei conti in sede di ricorso.

(È approvato).

ART. 9.

Per il personale cessato o che cessi dal servizio presso un'Amministrazione dello Stato o presso uno degli altri enti di cui all'articolo 1 al quale con apposito provvedimento sia stato riconosciuto il diritto a trattamento di quiescenza e che abbia riassunto o riassuma servizio pensionabile presso altra Amministrazione o Ente di cui allo stesso articolo 1, la ricongiunzione dei servizi si effettua su domanda dell'interessato.

La domanda di ricongiunzione deve essere presentata all'Amministrazione od all'Ente presso cui ha avuto luogo la riassunzione entro il termine perentorio di due anni dalla riassunzione stessa o, se più favorevole, entro sei mesi dalla data di comunicazione del provvedimento di liquidazione della pensione o della indennità.

Per coloro che già abbiano riassunto servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine di due anni decorre dalla data predetta.

La domanda di cui al comma precedente è comunicata d'ufficio all'Amministrazione o all'Ente tenuto a corrispondere il trattamento di quiescenza per il precedente servizio.

(È approvato).

Di lettura dell'articolo 10:

« Con la domanda di cui all'articolo precedente cessa il godimento della pensione già conseguita; l'interessato deve rifondere l'indennità una volta tanto già riscossa o le rate di pensione rimosse riferibilmente al periodo decorrente dalla data della riassunzione. La rifusione si effettua in unica soluzione oppure ratealmente, con trattenute sullo stipendio, per un periodo non superiore a dieci anni. La rifusione della indennità una volta tanto, ove sia fatta ratealmente, ha luogo con l'applicazione dell'interesse al saggio legale. Le rate dal servizio vengono detratte dal nuovo trattamento di quiescenza diretto, indiretto o di riversibilità, con ritenute non superiori al quinto della pensione.

Nel caso di cessazione dal servizio prima della scadenza del termine di cui al secondo comma del precedente articolo 9, la domanda, se non ancora presentata, dev'essere prodotta

dal dipendente o dagli altri aventi diritto entro il termine perentorio di sei mesi dalla data della cessazione stessa ».

GIANQUINTO. Propongo di sopprimere al primo comma di questo articolo le parole: «La rifusione dell'indennità una volta tanto, ove sia fatta ratealmente, ha luogo con l'applicazione dell'interesse al saggio legale». Ho infatti l'impressione che questa disposizione costituisca un gravame eccessivo per questa povera gente che ha già speso l'indennità o la pensione e che deve ora rifondere ciò che ha, già da tempo, riscosso. Aggiungendo anche il carico degli interessi, si rischia di annullare i benefici che sono previsti dal disegno di legge.

SAMPIETRO UMBERTO, *Relatore*. Debbo osservare, preliminarmente, che la questione è di carattere eminentemente economico-finanziario, per cui l'emendamento proposto dovrebbe essere inviato, per il parere, alla Commissione finanze e tesoro. Nella sostanza, poiché ci sforziamo di essere il più possibile favorevoli verso coloro che vengono a beneficiare di questa legge, non avrei nulla in contrario. Tuttavia debbo rilevare che, anche mantenendo la norma che l'onorevole Gianquinto vorrebbe sopprimere, non si rischia affatto di annullare i benefici della legge, che resterebbero evidenti anche se vi fossero questi lievi interessi da pagare, ai quali si può provvedere con trattenute rateali. L'impiegato che ha avuto la liquidazione *una tantum*, ha un vantaggio dalla nuova posizione di quiescenza, che compensa certamente il piccolo danno di dover pagare gli interessi, qualora voglia restituire quella liquidazione ratealmente.

BUBBIO. Pur guardando la questione da un punto di vista di equità, mi debbo appellare al principio generale che vige in tutte le leggi che trattano di questa materia: ogni volta che un individuo deve pagare una certa somma, se vuole restituirla ratealmente, deve pagare gli interessi. Queste somme debbono andare a degli istituti che, se non riscuotono questi interessi, non possono dare quelle pensioni. Gli interessi costituiscono un introito di cui quegli istituti debbono poter disporre.

RUSSO CARLO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Prego l'onorevole Gianquinto di non insistere sul suo emendamento. Comprendo le ragioni di equità a cui egli ha fatto appello; però desidero osservare che il pagamento degli interessi è legato alla

rateizzazione. Se non mantenessimo l'obbligo del pagamento degli interessi, tanto varrebbe sopprimere anche la clausola per cui l'interessato può rifondere in una unica soluzione l'indennità già riscossa, perché tutti preferirebbero pagarla ratealmente. È giusto invece che l'interessato paghi gli interessi, qualora voglia rifondere l'indennità a rate. Il pagamento degli interessi corrisponde appunto al beneficio che viene concesso all'interessato di pagare in più rate.

Del resto, come giustamente ha osservato l'onorevole Bubbio, questo principio è sancito in tutte le leggi che concedono il beneficio della rateizzazione, in contrapposto col pagamento immediato senza interessi. Se, in caso di pagamenti differiti, non venisse stabilito il principio degli interessi, nessuno pagherebbe più in un'unica soluzione.

C'è poi una considerazione di ordine pratico che non dobbiamo dimenticare. Questo disegno di legge riveste una particolare importanza ed è molto atteso dalla categoria interessata. Nella passata legislatura sono state esaminate anche alcune proposte di legge su questa materia che sono state poi congelate in questo disegno di legge. Ora, se l'onorevole Gianquinto insiste sul suo emendamento, dovremo attendere che la IV Commissione esprima il suo parere su di esso sospendendo l'approvazione del provvedimento.

GIANQUINTO. Dichiaro di non insistere sull'emendamento proposto.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'articolo 10 del quale ho dato in precedenza lettura.

(È approvato).

Passiamo ai successivi articoli e alle tabelle su cui non sono stati presentati emendamenti.

ART. 11.

Nulla è innovato nei casi di passaggio dal servizio dello Stato a quello di altro Ente, quando dalle vigenti disposizioni sia prevista la liquidazione del trattamento di quiescenza, per la totalità dei servizi, in base alle norme di Stato. È fatto salvo agli interessati il diritto di chiedere la liquidazione in base alle norme contenute nella presente legge, qualora sia consentita la ricongiunzione di altri servizi in applicazione del precedente articolo 1.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

ART. 12.

Ai fini dell'indennità di buonuscita corrisposta dall'Opera di previdenza per i personali civile e militare dello Stato gestita dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali e dall'Opera di previdenza a favore del personale delle ferrovie dello Stato e dell'indennità premio di servizio corrisposta dall'Istituto nazionale di assistenza dei dipendenti degli enti locali, per i casi di cessazione dal servizio a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, viene effettuata la ricongiunzione dei servizi resi con iscrizione alle predette Opere di previdenza con i servizi prestati con iscrizione all'Istituto nazionale di assistenza dei dipendenti degli enti locali — Sezione previdenza.

Nei casi in cui ricorre l'applicazione del precedente comma, si ricongiungono anche i servizi che comunque siano riconosciuti utili dai singoli ordinamenti delle Opere di previdenza e dall'Istituto predetto.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

ART. 13.

Nei casi di ricongiunzione previsti dal precedente articolo 12, il diritto all'indennità di buonuscita o all'indennità premio di servizio si stabilisce, tenendo conto della totalità dei servizi valutabili, in base alle norme che regolano il trattamento di previdenza del dipendente al momento della sua cessazione definitiva dal servizio prestato con iscrizione agli Enti di cui al citato articolo 12.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

ART. 14.

Per stabilire la misura dell'indennità di buonuscita e dell'indennità premio di servizio di cui ai precedenti articoli 12 e 13, si determinano i relativi due importi complessivi che risulterebbero dall'applicazione delle norme dell'Opera di previdenza per i personali civile e militare dello Stato, o dall'Opera di previdenza a favore del personale delle ferrovie

dello Stato nel caso in cui l'ultimo servizio di Stato sia stato reso alle dipendenze delle ferrovie, e di quelle dell'Istituto nazionale di assistenza dei dipendenti degli enti locali — Sezione previdenza — in base all'intero servizio utile, applicando per la valutazione dei singoli servizi le disposizioni dei rispettivi ordinamenti.

Ciascuno dei due importi complessivi calcolati per l'Opera e per l'Istituto predetti si attribuiscono per quote proporzionali alle durate dei rispettivi servizi nel modo indicato al secondo comma del precedente articolo 5.

Qualora anteriormente alla data della cessazione definitiva dal servizio l'Opera di previdenza o l'Istituto abbia già provveduto a corrispondere l'indennità di buonuscita o l'indennità premio di servizio, spetta all'interessato soltanto la quota proporzionale di cui al comma precedente relativa ai servizi resi con iscrizione all'altro Istituto od Opera di previdenza.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

ART. 15.

Nei casi di cui ai precedenti articoli 12, 13 e 14, l'Opera di previdenza e l'Istituto che concorrono alla concessione dell'indennità di buonuscita e della indennità premio di servizio si comunicano reciprocamente i dati relativi alla misura delle retribuzioni base della liquidazione e ai servizi valutabili da parte di ciascuno degli Enti predetti.

Ciascun Ente provvede poi al conferimento della quota a proprio carico ai sensi del precedente articolo 14 e al relativo pagamento.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

ART. 16.

La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

NORME PER L'APPLICAZIONE DELLE TABELLE I, II, III, IV E V.

Norme generali. — Ai fini della determinazione dei valori capitali delle quote del trattamento di quiescenza, devono comprendersi nelle quote stesse, oltreché la parte della pensione, anche quelle degli assegni accessori vitalizi e del caroviveri.

L'età del titolare si considera in anni interi, trascurando le frazioni non superiori a sei mesi e computando per un anno quelle superiori.

I coefficienti delle tabelle sono riferiti ad una lira di trattamento di quiescenza.

Tabella I. — Si applica per la determinazione dei valori capitali delle quote del trattamento di quiescenza diretto e dei relativi oneri di reversibilità, non facenti carico all'Ente che corrisponde l'intero trattamento spettante.

Si considera l'età del titolare della pensione alla data della definitiva cessazione dal servizio. Il valore capitale della quota del trattamento si ottiene moltiplicando il corrispondente coefficiente della tabella per l'importo della quota stessa.

Tabella II. — Si applica per la determinazione dei valori capitali delle quote del trattamento di quiescenza indiretto, qualora ne sia titolare la vedova sola.

Si considera l'età della vedova alla data della morte del marito. Il valore capitale della quota del trattamento si ottiene moltiplicando il corrispondente coefficiente della tabella per l'importo della quota stessa.

Tabella III. — Si applica congiuntamente alla tabella IV per la determinazione dei valori capitali delle quote del trattamento indiretto, qualora ne sia titolare la vedova con orfani minorenni.

Considerate le età della vedova e dell'orfano più giovane alla data della morte del dipendente, il corrispondente coefficiente della tabella III si moltiplica per l'importo della quota del trattamento originario spettante alla vedova con orfani e per il numero fisso 0,83 ed il coefficiente della tabella IV corrispondente all'età dell'orfano più giovane si moltiplica per la predetta quota di trattamento originario. La somma dei due prodotti così calcolati costituisce il valore capitale della quota del trattamento relativo alla vedova con orfani.

Tabella IV. — Si applica per la determinazione dei valori capitali delle quote del trattamento indiretto, qualora ne sia titolare un orfano solo od un gruppo di orfani minorenni.

Considerata l'età dell'orfano, o di quello più giovane nel caso di gruppo di orfani, il valore capitale si ottiene moltiplicando il corrispondente coefficiente della tabella per l'importo della quota del trattamento di quiescenza indiretto originario e per il numero fisso 0,95.

Tabella V. — Si applica per la determinazione dei valori capitali delle quote del trattamento indiretto, qualora ne siano titolari uno o più orfani maggiorenni inabili, coesistano o meno orfani minorenni.

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 MAGGIO 1954

Considerata l'età dell'orfano maggiorenne più giovane, alla data della morte del dipendente, il valore capitale si ottiene moltiplicando il corrispondente coefficiente della tabella per l'importo della quota del trattamento di quiescenza indiretto originario.

Avvertenza. — Nel caso di vedova con orfani maggiorenni inabili — coesistano o meno orfani minorenni — il valore capitale si ottiene moltiplicando il coefficiente della tabella V corrispondente all'età dell'orfano maggiorenne più giovane per la quota del trattamento di quiescenza indiretto originario spettante alla predetta vedova con orfani.

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 MAGGIO 1954

TABELLA I.

VALORE CAPITALE DELLA PENSIONE VITALIZIA DIRETTA UNITARIA
E DEI RELATIVI ONERI DI RIVERSIBILITÀ

Età del dipendente alla data della definitiva cessazione dal servizio	Valore capitale della pensione	Età del dipendente alla data della definitiva cessazione dal servizio	Valore capitale della pensione	Età del dipendente alla data della definitiva cessazione dal servizio	Valore capitale della pensione
30	18.12	47	14.90	64	9.94
31	18 00	48	14.65	65	9.63
32	17.87	49	14 38	66	9.31
33	17 74	50	14 12	67	9 00
34	17 60	51	13 84	68	8.68
35	17.44	52	13 57	69	8.37
36	17.27	53	13.28	70	8.04
37	17.10	54	13.00	71	7.72
38	16.92	55	12.70	72	7.40
39	16.73	56	12 40	73	7.09
40	16.52	57	12.10	74	6.79
41	16.31	58	11 80	75	6.49
42	16.10	59	11 49	76	6.19
43	15.87	60	11.18	77	5.90
44	15 64	61	10.87	78	5 62
45	15.40	62	10,57	79	5.33
46	15.15	63	10.25	80	5.05

La pongo in votazione.

(È approvata).

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 MAGGIO 1954

TABELLA II.

VALORE CAPITALE DELLA PENSIONE VITALIZIA UNITARIA LIQUIDATA
A FAVORE DELLA VEDOVA

Età della vedova alla data della morte del marito	Valore capitale della pensione vitalizia unitaria	Età della vedova alla data della morte del marito	Valore capitale della pensione vitalizia unitaria	Età della vedova alla data della morte del marito	Valore capitale della pensione vitalizia unitaria	Età della vedova alla data della morte del marito	Valore capitale della pensione vitalizia unitaria
20	10.295	36	15.347	51	13.440	66	8.756
21	10.776	37	15.367	52	13.183	67	8.419
22	11.262	38	15.362	53	12.913	68	8.084
23	11.746	39	15.334	54	12.630	69	7.749
24	13.223	40	15.284	55	12.336	70	7.416
25	13.687	41	15.211	56	12.033	71	7.087
26	13.131	42	15.116	57	11.721	72	6.766
27	13.547	43	14.999	58	11.404	73	6.452
28	13.929	44	14.861	59	11.082	74	6.147
29	14.268	45	14.704	60	10.756	75	5.853
30	14.556	46	14.529	61	10.428	76	5.571
31	14.791	47	14.340	62	10.097	77	5.298
32	14.978	48	14.134	63	9.765	78	5.037
33	15.121	49	13.916	64	9.429	79	4.789
34	15.227	50	13.684	65	9.092	80	4.554
35	15.301						

La pongo in votazione.

(È approvata).

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 MAGGIO 1954

TABELLA III.

ARTIRE DAL RAGGIUNGIMENTO DELLA MAGGIORE ETÀ DELL'ORFANO

ETÀ DELL'ORFANO										
0	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
4.324	4.044	3.785	3.544	3.320	3.111	2.916	2.733	2.561	2.400	2.247
4.654	4.356	4.078	3.821	3.580	3.355	3.145	2.947	2.761	2.586	2.422
4.983	4.672	4.372	4.096	3.839	3.598	3.372	3.159	2.959	2.771	2.594
5.308	4.973	4.660	4.367	4.093	3.835	3.593	3.366	3.152	2.951	2.760
5.624	5.270	4.939	4.629	4.337	4.064	3.807	3.565	3.337	3.121	2.918
5.927	5.554	5.205	4.878	4.571	4.281	4.009	3.752	3.510	3.281	3.065
6.210	5.820	5.454	5.110	4.787	4.483	4.195	3.924	3.669	3.427	3.198
6.471	6.064	5.682	5.322	4.984	4.664	4.363	4.079	3.810	3.556	3.316
6.704	6.281	5.884	5.510	5.157	4.824	4.509	4.214	3.931	3.666	3.414
6.906	6.469	6.057	5.669	5.304	4.958	4.631	4.322	4.030	3.753	3.492
7.073	6.623	6.199	5.798	5.425	5.063	4.725	4.406	4.103	3.818	3.547
7.203	6.741	6.306	5.895	5.506	5.139	4.791	4.462	4.151	3.857	3.579
7.299	6.828	6.382	5.962	5.564	5.187	4.832	4.495	4.177	3.875	3.590
7.365	6.885	6.430	6.001	5.596	5.212	4.849	4.505	4.180	3.872	3.582
7.404	6.915	6.454	6.017	5.605	5.214	4.844	4.495	4.164	3.852	3.556
7.418	6.922	6.454	6.011	5.592	5.196	4.821	4.466	4.131	3.814	3.515
7.410	6.909	6.434	5.986	5.562	5.160	4.781	4.422	4.083	3.762	3.459
7.381	6.875	6.396	5.942	5.514	5.108	4.724	4.361	4.019	3.695	3.390
7.333	6.822	6.339	5.881	5.448	5.039	4.652	4.287	3.942	3.626	3.309
7.266	6.752	6.264	5.803	5.367	4.955	4.566	4.199	3.851	3.525	3.217
7.182	6.663	6.173	5.709	5.271	4.857	4.466	4.097	3.749	3.422	3.115
7.079	6.559	6.066	5.600	5.160	4.744	4.353	3.983	3.636	3.314	3.002
6.960	6.438	5.943	5.476	5.035	4.619	4.227	3.858	3.512	3.186	2.882
6.825	6.301	5.805	5.338	4.897	4.481	4.090	3.722	3.378	3.055	2.753
6.674	6.149	5.654	5.187	4.746	4.332	3.943	3.578	3.236	2.916	2.619
6.509	5.984	5.490	5.024	4.586	4.173	3.787	3.425	3.087	2.772	2.479
6.330	5.808	5.314	4.850	4.415	4.006	3.623	3.265	2.932	2.622	2.334
6.141	5.620	5.129	4.668	4.236	3.831	3.453	3.100	2.772	2.469	2.187
5.941	5.422	4.935	4.478	4.050	3.650	3.277	2.931	2.609	2.312	2.038
5.732	5.217	4.709	4.281	3.858	3.465	3.098	2.758	2.444	2.155	1.889
5.514	5.003	4.525	4.078	3.658	3.274	2.915	2.583	2.277	1.997	1.740
5.289	4.788	4.311	3.871	3.461	3.081	2.730	2.407	2.110	1.839	1.593
5.057	4.557	4.092	3.659	3.258	2.887	2.545	2.231	1.944	1.683	
4.418	4.327	3.869	3.444	3.052	2.690	2.359	2.055	1.780		
4.575	4.091	3.642	3.228	2.845	2.494	2.174	1.882			
4.328	3.853	3.415	3.010	2.639	2.299	1.991				
4.079	3.614	3.186	2.793	2.434	2.108					
3.829	3.376	2.959	2.579	2.233						
3.580	3.138	2.735	2.368							
3.333	2.904	2.515								
3.089	2.674									
2.848										

pongo in votazione.
approvata).

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 MAGGIO 1954

TABELLA IV.

VALORE CAPITALE DELLA PENSIONE DI UNA LIRA DOVUTA AD UN ORFANO
FINO ALLA MAGGIORE ETÀ

Età dell'orfano	Valore della pensione	Età dell'orfano	Valore della pensione	Età dell'orfano	Valore della pensione
0	13.712	7	10.391	14	5.947
1	13.294	8	9.833	15	5.200
2	12.859	9	9.250	16	4.421
3	12.406	10	8.644	17	3.609
4	11.933	11	8.011	18	2.762
5	11.440	12	7.351	19	1.879
6	10.926	13	6.664	20	0.959

La pongo in votazione.

(È approvata).

TABELLA V.

VALORE CAPITALE DELLA PENSIONE VITALIZIA UNITARIA LIQUIDATA
A FAVORE DEGLI ORFANI MAGGIORENNI

Età dell'orfano	Valore capitale della pensione vitalizia unitaria	Età dell'orfano	Valore capitale della pensione vitalizia unitaria	Età dell'orfano	Valore capitale della pensione vitalizia unitaria	Età dell'orfano	Valore capitale della pensione vitalizia unitaria
21	18.572	31	17.353	41	15.495	51	12.872
22	18.469	32	17.198	42	15.272	52	12.568
23	18.365	33	17.036	43	15.042	53	12.258
24	18.259	34	16.867	44	14.803	54	11.939
25	18.148	35	16.692	45	14.554	55	11.613
26	18.031	36	16.509	46	14.295	56	11.276
27	17.909	37	16.319	47	14.025	57	10.933
28	17.778	38	16.123	48	13.747	58	10.584
29	17.643	39	15.900	49	13.461	59	10.235
30	17.501	40	15.710	50	13.170	60	9.885

La pongo in votazione.

(È approvata).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione del disegno di legge: Modifica all'articolo 8 del decreto-legge 7 aprile 1948, n. 262, ratificato con legge 29 gennaio 1951, n. 33, relativo alla istituzione di ruoli speciali transitori per la sistemazione del personale non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato. (553).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, successivamente, la discussione del disegno di legge: « Modifica all'articolo 8 del decreto legge 7 aprile 1948, n. 262, ratificato con legge 29 gennaio 1951, n. 33, relativo alla istituzione di ruoli speciali transitori per la sistemazione del personale non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato ».

L'onorevole Giraud, relatore, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

GIRAUDO, *Relatore*. Il decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, ratificato con la legge del 29 gennaio 1951, n. 33, prevedeva il collocamento in ruoli speciali transitori degli impiegati civili non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato. All'articolo 8, però, diceva: « Le disposizioni dei precedenti articoli non si applicano a coloro i quali sono assunti per incarichi o prestazioni che non fanno sorgere un vero e proprio rapporto d'impiego, nonché al personale non di ruolo provvisto di pensione ordinaria diretta a carico dello Stato ».

Questa esclusione veniva a colpire una categoria rappresentata da operai a matricola dell'esercito e da lavoratori della marina, licenziati in data 30 giugno 1923 in applicazione del regio decreto 19 aprile 1923, n. 945, che a quella data non avevano raggiunto almeno i venti anni di servizio. Per questi ultimi era prevista una pensione da calcolarsi nel valore dovuto al venticinquesimo anno di servizio, scalato di tanti venticinquesimi, quanti erano gli anni che mancavano per il raggiungimento dei 25 anni pieni. Erano comunque esclusi dal trattamento di quiescenza quelli che non avevano almeno 20 anni di servizio.

Col successivo decreto 22 maggio 1924, n. 844, si provvedeva ad assicurare questa pensione, scalata di tanti venticinquesimi quanti erano gli anni che mancavano al limite di 25 anni di servizio, anche agli operai predetti che avessero almeno il limite minimo di 14 anni, 6 mesi e un giorno di servizio. Parte di questi ex salariati furono riassunti

in qualità di salariati temporanei durante il periodo 1923-40 e messi a prestare servizio negli uffici. Poi, con decreto del 6 febbraio 1941, n. 180, furono nominati avventizi.

Detto personale, avendo però prestato servizio non di ruolo per un periodo complessivo di trenta anni circa, non può, allo stato della vigente legislazione, essere collocato nei ruoli speciali transitori e, quindi, riscattare il prestato servizio ai fini del trattamento di quiescenza, perché, essendo provvisto di pensione ordinaria diretta a carico dello Stato — concessa con il citato regio decreto del 22 maggio 1924 — è escluso da tale sistemazione per effetto dell'articolo 8 del decreto legislativo 7 aprile 1948.

Questa è indubbiamente una cosa ingiusta, perché si tratta di personale che era stato messo in quiescenza in giovane età, in condizioni del tutto eccezionali e con un trattamento esiguo, poi riassunto senza godere del trattamento degli operai a matricola e dei lavoratori permanenti; licenziati in virtù dello stesso decreto e riassunti in qualità di operai a matricola dell'esercito e di lavoratori permanenti della marina, quindi non di impiegati, ammessi nei ruoli organici ordinari dei salariati della difesa e quindi con la possibilità di riscattare per intero (articolo 3 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 940) il lungo servizio non di ruolo prestato successivamente al luglio 1923. Al contrario, per i lavoratori assunti negli uffici non è possibile l'ammissione nei ruoli transitori.

Mi pare quindi che sia opportuno addivenire alla sistemazione di queste categorie e penso che la Commissione non avrà difficoltà ad approvare il disegno di legge in esame, che provvede appunto in questo senso. Inoltre, la V Commissione permanente (Difesa) nell'esprimere parere favorevole al disegno di legge, ha proposto di sostituire l'articolo 1 del disegno di legge con il seguente: « La disposizione del 1° comma dell'articolo 8 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, per la parte riguardante il personale non di ruolo provvisto di pensione ordinaria diretta a carico dello Stato, non si applica nei confronti degli impiegati civili non di ruolo, che siano provvisti di pensione diretta, liquidata ai sensi degli articoli 5 e 6 del regio decreto 22 maggio 1924, n. 844. »

Per il personale di cui al comma precedente, il termine di due mesi dall'entrata in vigore della legge 5 giugno 1951, n. 376, previsto dall'articolo 1, ultimo comma della legge stessa, decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge ». Poiché so-

stanzialmente si tratta della stessa norma, formulata diversamente, dichiaro di essere favorevole all'emendamento proposto dalla Commissione Difesa.

RUSSO CARLO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il termine di 2 mesi era già stabilito dalla legge 5 giugno 1951 n. 376. Il testo formulato dalla V Commissione non fa quindi che rispettare quella legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Do lettura dell'articolo 1 del disegno di legge:

« In deroga al disposto dell'articolo 8, primo comma, del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, possono essere collocati negli speciali ruoli transitori previsti dall'articolo 1 del detto decreto legislativo gli impiegati civili non di ruolo che siano provvisti di pensione diretta liquidata ai sensi degli articoli 5 e 6 del regio decreto 22 maggio 1924, n. 844, sempre che siano in possesso degli altri requisiti richiesti dalle disposizioni in vigore per l'immissione negli stessi ruoli speciali transitori ».

Come i colleghi hanno sentito, la V Commissione (Difesa) ha proposto di sostituire l'articolo 1 con il seguente:

« La disposizione del primo comma dell'articolo 8 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, per la parte riguardante il personale non di ruolo provvisto di pensione ordinaria diretta a carico dello Stato, non si applica nei confronti degli impiegati civili non di ruolo che siano provvisti di pensione diretta liquidata ai sensi degli articoli 5 e 6 del regio decreto 22 maggio 1924 n. 844.

Per il personale di cui al comma precedente il termine di due mesi dalla entrata in vigore della legge 5 giugno 1951, n. 376, previsto dall'articolo 1, ultimo comma, della legge stessa, decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

Tale nuova formulazione è stata accettata sia dal Governo che dal relatore. Pongo in votazione l'articolo 1 nel nuovo testo proposto dalla Commissione Difesa, del quale ho dato testé lettura.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2:

« La presente legge ha effetto dal 1° maggio 1948 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione del disegno di legge: Modificazioni all'ordinamento dell'Ente nazionale per la protezione degli animali. (Approvato dalla I Commissione permanente del Senato). (739).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, infine, la discussione del disegno di legge: « Modificazioni all'ordinamento dell'Ente nazionale per la protezione degli animali ».

Il disegno di legge è stato già approvato dalla I Commissione permanente del Senato e ha avuto il parere favorevole della IV Commissione (Finanze e tesoro) della Camera.

L'onorevole Micheli, relatore, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

MICHELI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, il disegno di legge sottoposto al nostro esame venne già presentato nella passata legislatura, ma, dopo l'approvazione da parte della nostra Commissione, decadde in conseguenza dello scioglimento anticipato del Senato.

Il provvedimento mira ad apportare alcune modificazioni all'ordinamento dell'Ente nazionale per la protezione degli animali. L'E. N. P. A. venne istituito con legge 11 aprile 1938, n. 612, con la funzione di provvedere alla protezione degli animali, di concorrere alla difesa del patrimonio zootecnico e di svolgere opera di propaganda di sana zoofilia.

Da diverso tempo si è rilevato l'indirizzo accentratore a cui si è informato il relativo ordinamento dell'ente, stabilito dalle norme del regio decreto 2 maggio 1939, n. 1284, retto da un'amministrazione centrale e dai consigli preposti alle sezioni provinciali. È previsto infatti, dalle disposizioni sino ad oggi vigenti, il sistema della nomina diretta per tutte le cariche amministrative, escludendo ogni intervento dei soci nel relativo funzionamento.

Queste disposizioni non sono in armonia con le riconosciute esigenze di una conveniente rappresentanza della categoria dei soci nella gestione dell'Ente e non consentono una diretta partecipazione delle rappresentanze periferiche. Come conseguenza, si è riscontrato un eccessivo accentramento delle funzioni direttive e amministrative centrali di nomina governativa e un mancato armonico funzionamento degli organi provinciali e comunali e quindi si sono giustamente sollevate lagnanze e proteste unanimi da parte dei soci.

Si è pertanto resa indispensabile l'opportunità di introdurre delle modificazioni nell'attuale ordinamento dell'Ente, allo scopo di adottare il sistema elettivo per la formazione degli organi centrali e periferici, che porta, oltre alla partecipazione delle rappresentanze

dei soci all'attività amministrativa, anche a soddisfare gli interessi di natura pubblica cui l'Ente provvede.

Si rende anche opportuno, e ciò a seguito dei voti espressi più volte dalle rappresentanze periferiche, di ottenere uno snellimento della struttura organizzativa e funzionale nell'ordinamento dell'E. N. P. A., per conseguire un potenziamento dell'attività degli organi centrali, provinciali e comunali.

Essendo l'Ente essenzialmente figura associativa, traendo preminente ragione di vita e di sviluppo da parte dei relativi soci, si ravvisa l'opportunità di limitare la diretta disciplina legislativa alle sole disposizioni di carattere generale e fondamentale, demandando all'E. N. P. A. di stabilire con proprio statuto da approvarsi con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, le disposizioni particolari relative alla sua organizzazione e al suo funzionamento centrale e periferico entro i limiti delle norme sancite sulla legge proposta.

Il presente disegno di legge si ispira alle suesposte finalità. Con l'articolo 1 vengono soppressi fra gli scopi dell'Ente previsti dall'articolo 1 della legge 11 aprile 1938, n. 612, quelli concernenti il concorso nella difesa del patrimonio zootecnico e lo svolgimento di propaganda di pratica zootecnica, trattandosi di compiti che attengono direttamente all'Alto Commissariato per l'igiene e sanità e al Ministero dell'agricoltura. Lo stesso articolo conferma che l'Ente, il quale riveste anche finalità di carattere pubblico, è sottoposto alla vigilanza del Ministero degli interni, che, di concerto con quello del Tesoro, ne approva i bilanci ed i conti consuntivi.

Con l'articolo 7 viene provveduto ad una maggiorazione dei cespiti di entrata in rapporto al mutato valore della moneta e ciò per il fatto che attualmente essi sono stabiliti nella stessa misura prevista nel 1938, e quindi sono insufficienti a sopperire alle più modeste esigenze del funzionamento dei servizi centrali e periferici dell'Ente.

Con il predetto articolo si eleva da lire 10 a lire 500 il diritto a favore dell'Ente sulle licenze di uccellazione, da lire 3 a lire 20 quello sulle licenze di pesca in acque dolci e da lire 1 a lire 50 quello sui permessi di porto d'armi per uso di caccia. Rimane immutato il contributo annuo di lire un milione a carico del bilancio del Ministero delle finanze.

Concludo dichiarandomi favorevole alle disposizioni del disegno di legge e invitando la Commissione ad approvarlo.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli, che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

L'Ente nazionale per la protezione degli animali, istituito con la legge 11 aprile 1938, n. 612, con sede in Roma, ha per scopo di provvedere alla protezione degli animali e di svolgere efficace propaganda di sana zoofilia.

Esso è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e provvede al conseguimento dei suoi fini:

a) vigilando sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali relativi alla protezione degli animali, ivi compresi quelli concernenti l'esercizio della caccia e della pesca;

b) assumendo, per la divulgazione dei principi di sana zoofilia, tutte quelle iniziative che siano compatibili con le funzioni proprie dell'Ente e che non interferiscano nella sfera di attività di altri enti od uffici;

c) promuovendo il perfezionamento degli ordinamenti legislativi e regolamentari attinenti alla protezione degli animali;

d) collaborando con le autorità centrali e locali nella soluzione dei problemi che abbiano riflesso nel campo della protezione degli animali;

e) curando l'istituzione di locali per l'assistenza ed il ricovero di animali domestici.

L'Ente è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'interno, che ne approva i bilanci ed i conti consuntivi, di concerto con quello del tesoro.

(È approvato).

ART. 2.

Sono organi dell'Ente nazionale per la protezione degli animali:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio centrale;
- c) la Giunta esecutiva;
- d) il Collegio dei revisori.

L'Ente ha, in ciascun capoluogo di provincia, una Sezione provinciale e può istituire Delegazioni comunali.

Le Sezioni provinciali e le Delegazioni comunali sono rette, rispettivamente, da un Consiglio direttivo e da un Comitato direttivo.

(È approvato).

ART. 3.

Il Presidente ed il Consiglio centrale dell'Ente nazionale, nonché i Consigli direttivi delle Sezioni provinciali ed i Comitati direttivi delle Delegazioni comunali sono nominati con sistema elettivo, secondo le norme da stabilirsi nello statuto dell'Ente.

Il Collegio dei revisori è composto di tre membri nominati dal Ministero dell'interno, di cui uno designato dal Ministero del tesoro. Essi durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Il Collegio esamina, entro il mese di settembre, il bilancio preventivo e, entro il mese di marzo, il conto consuntivo e ne riferisce al Consiglio centrale.

Per le altre attribuzioni del Collegio valgono, in quanto applicabili, le norme previste dall'articolo 2403 del Codice civile e dal regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548.

(È approvato).

ART. 4.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'Ente nazionale per la protezione degli animali provvederà a disciplinare, con proprio statuto, da approvarsi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con quello per il tesoro, sentito il Consiglio di Stato, l'organizzazione ed il funzionamento centrale e periferico dell'Ente medesimo, in conformità delle norme della presente legge.

(È approvato).

ART. 5.

Il Consiglio centrale dell'Ente nazionale può essere sciolto con decreto del Ministro per l'interno, quando, richiamato alla osservanza degli obblighi ad esso imposti per legge, persista a violarli.

Con deliberazione motivata del Consiglio centrale, possono essere sciolti i Consigli direttivi delle Sezioni provinciali ed i Comitati direttivi delle Delegazioni comunali.

(È approvato).

ART. 6.

Tutte le cariche previste dall'ordinamento dell'Ente nazionale per la protezione degli animali, comprese quelle di Commissario e di Ispettore, sono gratuite.

Ai componenti degli organi direttivi, ai Commissari ed agli Ispettori, che per l'espletamento delle loro funzioni debbano recarsi fuori del Comune di residenza, possono essere

corrisposti il rimborso delle spese di viaggio e la diaria stabilita per i funzionari dello Stato di grado VI.

(È approvato).

ART. 7.

Le disposizioni dell'articolo 4, comma primo, nn. 2 e 3, della legge 11 aprile 1938, n. 612, sono modificate come segue:

« 2°) un diritto di lire 500 su ogni licenza di uccellazione, escluse le licenze rilasciate agli osservatori ornitologici, e di lire 20 su ogni licenza di pesca in acque dolci;

3°) un diritto fisso di lire 50 su ogni permesso di porto d'armi per uso di caccia ».

(È approvato).

ART. 8.

Gli atti di liberalità fatti a favore dell'Ente per il raggiungimento degli scopi di istituto sono soggetti alla tassa fissa minima di registro ed ipotecaria.

(È approvato).

ART. 9.

Sono abrogate le disposizioni della legge 11 aprile 1938, n. 612, e del regio decreto 2 maggio 1939, n. 1284, contrarie o incompatibili con quelle della presente legge.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

« Ricongiunzione ai fini del trattamento di quiescenza e della buonuscita dei servizi resi allo Stato con quelli prestati presso gli Enti locali ». (344).

Presenti e votanti. 32

Maggioranza 17

Voti favorevoli 32

Voti contrari 0

(La Commissione approva).

« Modifica dell'articolo 8 del decreto legge 7 aprile 1948, n. 262, ratificato con legge 29 gennaio 1951, n. 33, relativo alla istitu-

 LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE -- SEDUTA DEL 5 MAGGIO 1954

zione di ruoli speciali transitori per la sistemazione del personale non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato». (553)

Presenti e votanti.	32
Maggioranza	17
Voti favorevoli	32
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

« Modificazioni all'ordinamento dell'Ente nazionale per la protezione degli animali ». (Approvato dalla I Commissione permanente del Senato). (739).

Presenti e votanti.	32
Maggioranza	17
Voti favorevoli	32
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Agrimi, Angelini Ludovico, Berlofffa, Boidi, Bubbio, Calandrone Giacomo, Capacchione, Caprara, Caroleo, Cotellessa, Delcroix, Elkan, Ferri, Gaspari, Gianquinto, Giraudo, Gullo, Jacometti, Luzzatto, Marazza, Marchionni Zanchi Renata, Micheli, Pedini, Perlingieri, Ravera Camilla, Riva, Sampietro Umberto, Schiavetti, Tarozzi, Tozzi Condivi, Valandro Gigliola, Viviani Luciana.

La seduta termina alle 10,30.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
AVV. CORALDO PIERMANI

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI